

**PROFESSIONISTI
 IMPRESE
 AUTONOMIE LOCALI**

23 settembre
 La scadenza per l'invio
 dei dati al Mef

CONTABILITÀ
 Debutta online
 il registro dei revisori
 ▶ pagina 2

FISCO
 I minimi recuperano
 le ritenute in Unico 2013
 ▶ pagina 3

LAVORO
 Prepensionamenti:
 l'iter è accessibile
 ▶ pagina 7

Fisco. Le ultime modifiche confermano il regime sulle ritenute e lo estendono agli autonomi, limitando i margini riservati alla negoziazione

Appalti, così si disinnescia la solidarietà

Anche dopo l'esclusione dell'Iva resta invariato l'iter dei controlli per evitare la responsabilità

Alessandro Rota Porta

Novità in chiaroscuro per le regole sulla **responsabilità solidale negli appalti**, il vincolo che obbliga l'appaltatore e il subappaltatore (e sul piano degli obblighi lavorativi anche il committente-imprenditore), negli appalti di opere o di servizi, a rispondere in solido dei versamenti dovuti sul piano fiscale e contributivo: è l'effetto delle novità introdotte dai recenti provvedimenti legislativi, i decreti legge 69/2013 del 22 giugno (convertito dalla legge 98/2013) e 76/2013 (convertito dalla legge 99/2013).

Da un lato, infatti, l'articolo 50 del Dl 69 (il decreto del fare), ha modificato il Dl 223/2006 (articolo 35, comma 28), semplificando il regime della responsabilità solidale in campo fiscale, con la cancellazione parziale della solidarietà per quanto riguarda l'Iva a carico del subappaltatore e dell'appaltatore.

Dall'altro, invece, il Dl 76/2013 ha incluso nel vincolo solidaristico i lavoratori autonomi e ha limitato il potere regolatorio affidato dalla legge 92/2012 ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Restando in campo fiscale, dal 22 giugno 2013 è previsto che, in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponda in solido con il subappaltatore - nei limiti dell'ammontare del corrispettivo - del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute, ma non più del versamento dell'Iva.

La "facilitazione", sebbene abbia in parte ristretto i confini della responsabilità, non ha però cambiato il sistema dei controlli disposto dal Dl 83/2012 (convertito dalla legge 134/2012), con le misure previste dall'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del Dl 223/2006. I soggetti coinvolti nella filiera degli appalti devono

quindi continuare ad attenersi al sistema di verifica già in vigore, mettendo in piedi tutti i rimedi a loro disposizione.

La normativa sulla solidarietà passiva tributaria negli appalti e subappalti è entrata in vigore il 12 agosto 2012, coinvolgendo i soggetti che avevano sottoscritto o rinnovato un contratto di appalto a partire da quella data, in aggiunta alla solidarietà retributiva e contributiva prevista dall'articolo 29 della legge Biagi.

Il Dl 223/2006 prevede un diverso grado di responsabilità e di rischio economico rispettivamente per committente e appaltatore nei confronti del subappaltatore. Nel quadro attuale, l'appaltatore si trova nella posizione di coobbligato in solido con il subappaltatore - che è il debitore principale - per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente dovute da quest'ultimo, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto e nel limite del corrispettivo dovuto, che non può quindi eccedere l'importo che l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore.

Il committente, dal canto suo, pur non essendo chiamato a rispondere per il debito erariale, deve pagare il corrispettivo all'appaltatore solo dopo aver verificato che gli adempimenti degli obblighi tributari già scaduti, relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente a carico dell'intera filiera dell'appalto, sono stati eseguiti correttamente. Nel caso in cui questi paghi il compenso senza aver prima controllato la regolarità dei versamenti, è soggetto a una sanzione amministrativa da 5mila a 20omila euro.

Ma come devono procedere appaltatore e committente per verificare il puntuale pagamento degli obblighi tributari? Senza dimenticare i risvolti nell'alveo lavoristico, entrambi devono farsi rilasciare un'asseverazione predisposta dai soggetti abilitati, che attesti il corretto versamento delle ritenute fiscali inerenti il lavoro dipendente. In alternativa, l'agenzia delle Entrate ritiene valida anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (circolare 40/E/2012), resa in base al Dpr 445/2000, con cui l'appaltatore-subappaltatore attesta l'effettivo adempimento dei versamenti.

La circolare 2/E/2013 ha precisato che - in caso di più contratti tra le stesse parti - la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e può essere fornita anche con cadenza periodica, purché, al momento del pagamento, si attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute.

Il Dl 76/2013, infatti, ha limitato il raggio d'azione dei Ccnl, rispetto a quanto disciplinato dalla riforma del lavoro, che era intervenuta sull'articolo 29 del Dlgs 276/2003 introducendo una «clausola di riserva»: seguendo un orientamento già espresso

Il quadro aggiornato

Come è cambiata la responsabilità solidale negli appalti dopo le modifiche del Dl 69/2013 e dal Dl 76/2013

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

LA REGOLA GENERALE

La solidarietà fiscale riguarda i pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, relativamente ai contratti di appalto e di subappalto stipulati e/o rinnovati a partire dal 12 agosto 2012

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

La solidarietà fiscale non può eccedere l'importo che l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore. Dal 22 giugno 2013, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all'erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore - e non più dell'Iva - fino al termine dell'accertamento delle imposte

IL COMMITTENTE

Il committente non risponde dei mancati versamenti all'erario da parte dell'appaltatore/subappaltatore, ma è obbligato a controllare la regolarità degli stessi versamenti prima di effettuare il pagamento del corrispettivo all'appaltatore: in caso di mancata verifica è soggetto a una sanzione da 5mila a 200mila euro

I CONTROLLI PER ESCLUDERE LA SOLIDARIETÀ

1 I SOGGETTI

La prima verifica da fare riguarda i soggetti coinvolti. Le regole sulla solidarietà fiscale si applicano a:

- soggetti Ires - che svolgano o meno attività commerciale - lo Stato e gli altri enti pubblici;
- soggetti Irpef che esercitano abitualmente attività d'impresa, arte o professione, con conseguente apertura della posizione Iva. Sono invece esclusi dalla solidarietà fiscale:
- le stazioni appaltanti (articolo 3 del decreto legislativo 163/2006);
- le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva;
- il condominio, perché non riconducibile fra i soggetti individuati dagli articoli 73 e 74 del Tuir

2 L'ASSEVERAZIONE

Per i soggetti ai quali si applica la solidarietà fiscale, il coinvolgimento è escluso se l'appaltatore/committente acquisisce un'asseverazione rilasciata dai professionisti abilitati o dai Caf imprese, che attesti la regolarità dei versamenti all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e/o subappalto, i cui termini sono scaduti alla data del pagamento del corrispettivo

3 L'AUTOCERTIFICAZIONE

In alternativa all'asseverazione, è valida anche un'autocertificazione resa in base al Dpr 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore garantisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge

4 LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione sostitutiva deve essere dettagliata e, in particolare, deve indicare:

- il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, tramite scomputo totale o parziale;
- gli estremi del modello F24, con il quale sono stati effettuati i versamenti delle ritenute non scomputate;
- l'affermazione che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è rilasciata

5 IL CONTROLLO DEL DURC

Il committente imprenditore/appaltatore, per verificare il regolare versamento della contribuzione e dei premi dovuti dall'appaltatore/subappaltatore, può farsi esibire da questi ultimi il documento unico di regolarità contributiva, che consiste nell'attestazione dell'assolvimento dei suddetti obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile. Il Durc va richiesto con procedura telematica e contiene il risultato delle verifiche effettuate parallelamente dai tre enti

Lavoro. Sotto la lente contributi e compensi

La tutela si estende ai collaboratori

Ornella Lacqua

Sul fronte lavoristico, la responsabilità solidale negli appalti è stata ritoccata dal decreto sull'occupazione, il Dl 76/2013. L'articolo 9 estende la solidarietà prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003 anche ai compensi e agli obblighi di natura contributiva e assicurativa in favore di lavoratori con contratti di natura autonoma, fatta eccezione per gli appalti stipulati dalla pubblica amministrazione.

È un intervento che va - di fatto - a dare una veste normativa a quanto già affermato dalla prassi. La circolare 5/2012 del ministero del Lavoro, infatti, facendo riferimento allo stesso articolo 29 della legge Biagi (che usava genericamente il termine «lavoratori») aveva indicato come beneficiari delle tutele poste dal regime della responsabilità solidale non soltanto i lavoratori subordinati ma anche gli altri soggetti impiegati nell'appalto con diverse tipologie contrattuali, come i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione. Anche l'Inps, nella circolare 106/2012, aveva ribadito lo stesso principio.

Questo consiste nell'obbligazione in solido che il committente-imprenditore o datore di lavoro ha con l'appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del lavoro, entro due anni dalla cessazione dell'appalto.

Il decreto 76/2013, dal 28 giugno scorso, fa scattare la solidarietà anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei **lavoratori autonomi**. Con la circolare 35/2013, il ministero del Lavoro ha chiarito che il riferimento della norma si limita ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto impiegati nell'appalto, e non anche ai lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva ad assolvere i relativi oneri.

Anche questi soggetti godono dunque delle tutele già previste per i lavoratori dipendenti: la prima riguarda il compenso, l'altra è di natura contributiva. Quest'ultima, nell'ipotesi dei lavoratori cosiddetti parasubordinati, si traduce nell'obbligo di versare la contribuzione

ne alla gestione separata, laddove sia dovuta.

Chi appalta deve quindi rispettare i presupposti di legge, anche per evitare rivendicazioni dai lavoratori impiegati nell'appalto: questi, infatti, possono proporre azione diretta nei confronti del committente perché risponda in solido con l'appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti (sia contributivi e assistenziali, sia assicurativi).

Il limite temporale di due anni per far valere la responsabilità solidale per il pagamento dei debiti è un termine di decadenza per l'esercizio dei relativi diritti, sia per i lavoratori, sia per gli enti previdenziali. Sulle somme per le quali il committente è chiamato a rispondere in solido, il ministero del Lavoro (circolare 2/2012) ha precisato che, in seguito alla modifica apportata dal Dl 5/2012, il regime di solidarietà non si applica alle sanzioni civili.

Per cercare di evitare la corresponsabilità, bisogna adottare tutte le verifiche possibili sulla regolarità dei soggetti coinvolti nella filiera: ad esempio, richiedendo il Durc ma anche attraverso altre verifiche formali (l'iscrizione al registro imprese, il modello di comunicazione preventiva obbligatoria, e così via).

LA PAROLA CHIAVE

Escussione

Il Dlgs 276/2003 prevede che il committente-imprenditore o datore di lavoro possa proporre, nella prima difesa, un'eccezione con la quale chiede che sia preventivamente escusso il patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il giudice accerta dunque la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente-imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infuttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

LE INIZIATIVE

In edicola

LA GUIDA

Come difendersi da redditometro e verifiche mirate

Il fisco stringe le maglie dei controlli sui contribuenti: da una parte il debutto del nuovo redditometro, dall'altra una serie di verifiche mirate, in base ad altri strumenti disponibili per l'amministrazione finanziaria. È necessario dunque che persone fisiche, imprese e lavoratori autonomi si attrezzino al meglio per acquisire informazioni indispensabili e non commettere errori. «Redditometro e controlli fiscali» è la guida del Sole 24 Ore che spiega nel dettaglio tutte le novità: i criteri di selezione dei contribuenti, le spese e gli investimenti sotto tiro, le possibili vie di difesa del contribuente. La guida è arricchita da casi pratici ed è collegata a un sito internet che offre documentazione e approfondimenti sulle materie trattate. Il testo si articola in 96 pagine e sarà in edicola da mercoledì 4 settembre, al costo di 9,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.



I temi di oggi

Aggravanti	8
Appaltatore	1
Archivi dei giornali	8
Assicurazione obbligatoria	2
Cartella di pagamento	6
Cassazione	8
Cessione immobiliare	6
Comportamento concludente	3
Consulenze	9
Conto termico	5
Contribuenti minimi	3
Contributi previdenziali	3
Corte europea dei diritti dell'uomo	8
Decoro architettonico	8
Detrazioni del 50%	5
Esodo incentivato	7
Femminicidio	8
Indennità sostitutive	3
Lavoratori con contratto di lavoro autonomo	1
Lesioni personali	8
Maltrattamenti	8
Obblighi di natura contributiva e assicurativa	1
Ordinanza-ingiunzione	6
Persona offesa	8
Plusvalenza	6
Recupero edilizio	5
Registro dei revisori legali	2
Responsabilità erariale	2
Responsabilità solidale negli appalti	1
Riforma del condominio	8
Risparmio energetico	5
Ristrutturazione aziendale	7
Ritenute	3
Sanzioni	6
Scambio sul posto	5
Società di revisione	2
Società partecipate	9
Spese di rappresentanza	3
Stalking	8
Subappaltatore	1
Supersemplificati	3
Trattamento di pensione	7
Truffa	8
Violenza sessuale	8

FOCUS

Regimi diversi in base alla data

Dall'inizio del 2012, ci sono stati ben sei interventi sulla normativa che regola gli appalti (Dl 16/2012, Dl 83/2012, Dl 69/2013 in ambito fiscale; Dl 5/2012, legge 92/2012, Dl 76/2013 in quello lavoristico): disposizioni non coordinate tra loro, che hanno generato diversi regimi temporali sulla solidarietà, in base al periodo in cui ricade la fattispecie. I soggetti della filiera dell'appalto hanno così scarse tutele, con il rischio di dover rispondere per altri anche quando non hanno commesso illeciti.

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il fac simile di autocertificazione
www.ilssole24ore.com/norme/documenti

Il monitoraggio. Autonomia contrattuale limitata dal Dl 76/2013

Spazio ai Ccnl solo sul fronte retributivo

Il decreto 76/2013 (articolo 9) opera una vera e propria compressione dell'**autonomia negoziale sugli appalti**, in virtù della quale la legge 92/2012 aveva affidato ai contratti collettivi nazionali di lavoro la possibilità di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Il Dl 76/2013, infatti, ha limitato il raggio d'azione dei Ccnl, rispetto a quanto disciplinato dalla riforma del lavoro, che era intervenuta sull'articolo 29 del Dlgs 276/2003 introducendo una «clausola di riserva»: seguendo un orientamento già espresso

dal ministero del Lavoro con la lettera circolare del 22 aprile 2013, le eventuali disposizioni contrattuali potranno disporre la propria efficacia esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto (o nel subappalto), con l'esclusione di qualsiasi conseguenza sul regime di solidarietà sui contributi previdenziali e assicurativi.

In pratica, dall'entrata in vigore del decreto Lavoro, l'obbligazione solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori può essere imbita (esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti

ai lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto) se i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore - dispongono diversamente, individuando metodi e procedure di controllo della regolarità degli appalti, senza poter però incidere sul regime della contribuzione dovuta per il periodo di esecuzione del contratto.

Peraltro, tenendo conto che spesso le imprese della filiera non applicano lo stesso contratto collettivo, non è chiaro se il Ccnl che preveda regole

ad hoc debba essere quello applicato dall'appaltante o dall'appaltatore.

Nell'attribuzione ai Ccnl del compito di individuare procedure specifiche di verifica della regolarità rientra anche la disciplina del coinvolgimento dei soggetti della filiera per incapienza dei beni di chi esegue l'opera, in caso di contenzioso nella materia.

In base a quest'ultima disposizione, il debitore solidale (committente-imprenditore o datore di lavoro), chiamato a rispondere in sede giudiziale del pagamento insieme con l'appaltatore e con gli eventuali subap-

paltatori, può proporre un'eccezione con la quale chiede che sia preventivamente escusso il patrimonio di questi ultimi. In queste ipotesi, sebbene il giudice accerti la responsabilità solidale, l'azione esecutiva può essere promossa nei confronti del committente solo dopo che l'esecuzione verso il patrimonio del responsabile abbia dato esito infruttuoso. Inoltre, la norma conferma una procedura già esperibile nei casi di responsabilità solidale, che consiste nella possibilità da parte del committente, chiamato a rispondere al posto del responsabile, di richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l'azione di regresso.

O. La.

www.formazione.ilssole24ore.com **24 ORE** **24 ORE FORMAZIONE**

LUXURY MARKETING & COMMUNICATION

ROMA, DAL 22 NOVEMBRE 2013
 8° EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
7 WEEKEND NON CONSECUTIVI

Programma e Scheda d'iscrizione
WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM

Seguici su **f in b**

Servizio Clienti
 Tel. 02 3660.1889 - Fax 02 7004.8601
 info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
 Milano - via Monte Rosa, 51
 Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
 ORGANIZZAZIONE CON CONTRIBUTO DI PUBBLICITÀ PER IL 50% DEL PREZZO